



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

DISCIPLINARE DI GARA

CIG A0242D8E1D

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 263 del 03.11.2023 questa Amministrazione ha deliberato i criteri della gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di pulizia e sanificazione sedi dell'Ente a ridotto impatto ambientale" – D.M. 29.01.2021 per un periodo di anni cinque.

Il servizio e la fornitura in gara soggiacciono alla normativa di cui al D.M. 29.01.2021, pertanto, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare o nel capitolato tecnico allegato ai documenti di gara, per ciò che concerne la regolamentazione dei rapporti tra le parti e l'esecuzione del servizio e della fornitura in gara, si fa riferimento a quanto previsto dal succitato D.M. 29.01.21 pubblicato nella GU n. 42 il 19.02.2021 recante "criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", che qui s'intende richiamato e riportato integralmente. Si intende altresì richiamato il D.M. del Ministero della Transizione Ecologica del 24.09.2021 di modifica del D.M. 29.01.2021, pubblicato in GU n. 236 del 02.10.2021.

In particolare s'intende richiamata, quanto al **servizio di pulizia**, la normativa relativa alle **specifiche tecniche** di cui all'**Allegato 2 al D.M. 29.01.21 B.** criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso sanitario **lettera b):** 1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari), 2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie; 3. Macchine; e le **clausole contrattuali** inerenti al servizio di pulizia di cui all'Allegato 2 D.M. 29.01.21 **B. lettera c):** 1. Formazione del personale addetto al servizio, 2. Sistema di gestione della qualità, 3. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile, 4. Prodotti ausiliari per l'igiene, 5. Fornitura di materiali igienico-sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani, 6. Sensibilizzazione operatori sanitari e utenti sull'igiene delle mani, 7. Gestione dei rifiuti, 8. Rapporto sui prodotti consumati, 9. Clausola sociale.

Con riferimento alla **fornitura**, s'intende specificatamente richiamata la normativa di cui all'**Allegato 1 al D.M. 29.01.21 D**. criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici **lettera a) specifiche tecniche** dei detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre utilizzati per le pulizie ordinarie 1. Possesso dell'etichetta ambientale ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, 2. Detergenti concentrati: specifiche tecniche; **E.** criteri ambientali minimi dei Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici **lettera a) specifiche tecniche** dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) per le pulizie periodiche e straordinarie 1. Biodegradabilità dei tensioattivi, 2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate, 3. Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici: conservanti, 4. Fragranze e coloranti, 5. Enzimi, 6.

Sistemi di dosaggio, 7. Requisiti dell'imballaggio, 8. Idoneità all'uso, 9. Criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità; **F.** Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale **lettera a) specifiche tecniche** 1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti; **G.** criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale **lettera a) specifiche tecniche** 1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta con l'ausilio del sistema informatico denominato "Sintel", nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il luogo di svolgimento del servizio è Mirano (VE), presso le diverse Residenze dell'Ente, in via Zinelli, 1, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto. Codice NUTS: ITH35.

STAZIONE APPALTANTE

I.P.A.B. LUIGI MARIUTTO – Centro di servizi alla persona

Sede legale: Via Zinelli 1 – 30035 Mirano Venezia

Tel. 041/5799411 - Fax 041/432151

PEC info@pec.casaluigimariutto.it

Profilo committente: http://www.casaluigimariutto.it.

Il codice CIG attribuito alla gara è: A0242D8E1D

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la Responsabile dell'Area Tecnico Amministrativa Dott.ssa Silvia Toninello - email silvia.toninello@casaluigimariutto.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo
 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica
 per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è pubblicata nella piattaforma di negoziazione SINTEL e comprende:

- 1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprensivo dei seguenti allegati: A) Elenco personale uscente, B) Planimetria, C) Prestazioni e frequenze minime di intervento, D) Protocollo servizi pulizia pandemici.
- 2. Bando di gara;
- 3. Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati: 1) DGUE, 2) Dichiarazione integrativa,
 - 3) Offerta economica, 4) Dichiarazione degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera;
- 4. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- 5. Schema di contratto.

Il progetto dovrà essere stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti" pubblicato in GU n. 42 del 19.02.2021 come modificato dal D.M. 24.09.2021.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, sul sito internet della stazione appaltante (http://www.casaluigimariutto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso).

Per ulteriori indicazioni e approfondimeti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli operatori economici e nell domande frequenti, cui si fa rimando, messi a disposizione sul portale sul portale Sintel nella sezione Help&Faq.

2.2 - CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso la funzionalità Sintel "comunicazione procedura". Le risposte a tutti i requisiti proposti verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file

"quesiti" in costante aggiornamento sul sito dell'Ente. E' possibile inviare i quesiti in aggiunta e non in alternativa alla funzionalità Sintel anche a mezzo pec all'indirizzo info@pec.casaluigimariutto.it. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il sesto giorno antecedente il termine di presentazione dell'offerta. L'Ente non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO - LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in unico lotto del servizio di:

- a.il **servizio di pulizia e disinfezione giornaliera,** secondo i concetti esplicitati dall'art. 1 del D.M. dell'Industria 07/07/1997 n. 274, integrato da lavori periodici di pulizia a fondo dei locali nell'Allegato B) Planimetrie, parte integrante del presente capitolato, sedi delle strutture residenziali, degli uffici e di fabbricati diversi dell'Ente, comprensivo della fornitura di materiale igienico e di deodorizzazione dei servizi igienici;
- b.il **servizio di pulizia** approfondita delle aree di volta in volta interessate dai lavori di adeguamento impiantistico, prima della loro riapertura alle degenze e al pubblico
- c. il **servizio di derattizzazione e disinfestazione** di piccoli insetti e piccoli animali dei locali e delle aree scoperte dell'istituto;
- d.il **servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani** dai vari punti di raccolta dei Nuclei alle isole ecologiche;
- e.il **servizio di raccolta dei sacchi di biancheria sporca** dai punti di raccolta interni ai Nuclei al punto di raccolta esterno;
- f. il **servizio di raccolta dei rifiuti ospedalieri** dai punti di raccolta interni ai Nuclei al locale esterno adibito.

g. Il servizio di magazzino.

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di mantenere omogenee modalità di svolgimento del servizio, analoghi livelli prestazionali e continuità tecnico-operativa e logistica delle prestazioni, svolte all'interno delle strutture tale da non rendere possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in lotti.

n.	Descrizione	CPV	P (principale)	Importo
			S (secondaria)	
1	Servizio di sanificazione	90910000-9	Р	€ 2.900.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 2.900.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 7.500,00
A)+B) Importo complessivo a base di gara				€ 2.907.500,00

A base di gara è posto l'importo annuo pari ad € 580.000,00.= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo annuo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari ad € 1.500,00 lva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo complessivo stimato per il periodo complessivo di 5 (cinque) anni è pari ad € 2.900.000,00.= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze per il periodo di 5 (cinque) anni è pari ad € 7.500,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Il suddetto importo a base di gara e l'importo dei costi della sicurezza sono da considerarsi al netto delle eventuali opzioni meglio dettagliate al successivo art. 4.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio proprie dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante, anche sulla base dei dati storici, ha prudenzialmente stimato in € 493.000,00.= annui, pari al 85% del valore annuo dell'appalto, determinati sulla base del D.M. 13.2.2014 "Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi in vigore per Venezia e Provincia" riferimento: operai, media operai 2°-3°-4° livello).

Tale stima garantisce la qualità del servizio ed è comprensiva delle ore di coordinamento, controllo, supervisione e/o supporto".

4. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE PREZZI E MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE

4.1 - DURATA

La durata dell'appalto è di **5 (cinque) annualità** decorrenti dalla data di avvio del servizio che si stima presumibilmente per il giorno 01.03.2024 o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione. E' ammessa l'esecuzione d'urgenza qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestate all'appaltatore, il contratto potrà essere disdettato almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata AR o pec. Decorsi i 6 mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni. In seguito allo scioglimento del contratto, l'Ente appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda

classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive, seguendo l'ordine di graduatoria.

4.2 - OPZIONI E RINNOVI

Opzione di proroga: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Considerata una proroga tecnica di durata stimata in 6 mesi (sono escluse eventuali variazioni dei prezzi, non potendo prevedere quando sarà eventualmente esercitata l'opzione di proroga tecnica). L'importo della eventuale proroga stimata in mesi 6 è pari ad € 290.000,00.= Iva esclusa, oltre € 750,00.= per costi di sicurezza interferenti iva esclusa. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni per un importo di € 1.740.000,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (€ 4.500,00.= al netto di Iva e/o imposte di legge). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 gg prima della scadenza del contratto originario.

Revisione prezzi: qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

Affidamento di servizi analoghi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice: la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 76 comma 6 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto e per la durata massima pari a quella del contratto originario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. Detti servizi aggiuntivi consistono nell'aumento quantitativo dei servizi richiesti, ad esempio per aumento dell'utenza, o per apertura nuovi reparti di degenza e/o comunità o alloggi. Rientra in questa fattispecie il servizio di sanificazione che potrebbe essere attivato dall'anno 2025 presso il piano primo della Residenza Quercia destinato al'accoglimento di n. 30 ospiti

non autosufficienti, per un importo annuo pari a € 5.000,00.= e quindi complessivamente € 25.000,00.= oltre IVA e oneri della sicurezza pari a € 500,00.= (IVA esclusa); si precisa che tale dato vale solo al fine della determinazione dell'importo massimo contrattuale (ai soli fini della corretta richiesta del CIG).

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: sempre ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'Ente si riserva la facoltà di modificare in diminuzione (nei limite di un quinto dell'importo del contratto) l'entità del volume di attività, per mutate esigenze connesse con il cambiamento del numero di ricoveri o per altra ragione istituzionale ovvero in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, logistiche e funzionali, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Ente e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno per richieste di risarcimento danni e/o indennizzi di sorta. L'aggiudicatario manterrà valido l'importo di aggiudicazione nonché gli importi di dettaglio per singolo edificio/struttura. Tale clausola riguarda elementi non prevedibili e non quantificabili in questa fase. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 4.942.250,00.= al netto di Iva, oltre € 6.350,00.= di costi per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze non soggetti a ribasso.

Importo complessivo	€ 2.900.000,00	
Importo per proroga tecnica	€ 290.000,00	
Importo per rinnovo	€ 1.740.000,00	
Importo per servizi aggiuntivi	€ 40.000,00	
Valore globale stimato	€ 4.970.000,00	

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 5 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione automatica, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2020 – 2021 - 2022 di € 400.000,00.= IVA esclusa.

Il settore di attività è rappresentato da servizi di pulizia e sanificazione resi presso strutture residenziali per anziani, Rsa, ospedali, aziende sanitarie, strutture socio-sanitarie, pubblici e/o privati al netto dell'iva.

Tale requisito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico - finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, contemperando la più ampia partecipazione possibile.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver realizzato nell'ultimo triennio 2020 – 2021 - 2022 almeno un servizio analogo completo di pulizia e sanificazione degli ambienti presso strutture residenziali per anziani, Rsa, ospedali, aziende sanitarie, strutture socio-sanitarie, pubblici e/o privati con minimo 60 posti letto. Il requisito potrà riferirsi a contratti conclusi o, per contratti ancora in corso, a parti di contratto effettivamente eseguite.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente, in corso di validità, riferita alle attività di pulizia / sanificazione, pertanto in relazione al settore IAF 35.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

e) Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2, o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione.

La comprova del requisito è fornita mediante registrazione EMAS oppure mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione ambientale 14001 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato. Qualora l'offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo a). L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. b** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al punto **7.3 lett. d**) deve essere posseduto da ciascun componente il RTI (costituito o costituendo).

Il requisito di cui al punto **7.3 lett. e)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione..

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità e di ecogestione (di cui ai precedenti **punti 7.3 lettere d) e e)** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzati o in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e quelli di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.
- Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato A) Elenco personale uscente.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, pari al **2% (duepercento)** del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **58.150,00.=** come definita dall'art. 106 del Codice, di importo. Il soggetto garantito è "I.P.A.B. Luigi Mariutto". Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto Crédit Agricole Italia S.p.A. – filiale di Mirano (Ve) - IBAN IT 50 F 06230 36191 000015228909 indicando come causale "Cauzione provvisoria – PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO GARA PULIZIA E SANIFICAZIONE"

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1
 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10 % in caso di possesso certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree/locali/interessati al servizio di pulizia e sanificazione è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere richiesto entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando mediante pec all'indirizzo pec info@pec.casaluigimariutto.it precisando nell'oggetto "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizie e sanificazione". La richiesta di sopralluogo dovrà indicare nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo (massimo 2 persone) e per conto di quale operatore economico, con l'indicazione del recapito telefonico cellulare e dell'indirizzo PEC al quale inviare la conferma dell'appuntamento.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

L'effettuazione del sopralluogo è da considerarsi obbligatoria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell'attestato rilasciato.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori

economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00.= secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621/2022 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/qestione-contributi-gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.12.2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per ogni file caricato in piattaforma il concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB in caso di file singolo ovvero di 500 MB in caso di file multipli. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta (in caso di lotto comprendente più prodotti si fa riferimento al valore complessivo del lotto posto a base d'asta), pari a zero.

L'offerta è composta da:

A - Documentazione amministrativa

B - Offerta tecnica

C - Offerta economica

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A dovrà contenere la documentazione prevista dal presente paragrafo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, ed in particolare:

- 1) DGUE, secondo il modello di cui all'Allegato 1;
- 2) Dichiarazione integrativa, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
- 3) Garanzia provvisoria e (se dovuta) dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 4) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia di copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSOE;
- 7) copia conforme all'originale, in corso di validità, della certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2015, come dettagliato all'art. 7.3 lett. c);
- copia conforme all'originale, in corso di validità, della certificazione alle norme di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o criteri analoghi, come dettagliato all'art. 7.3 lett. d);
- 9) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 10) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- 11) (eventuale) documentazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Le dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti,
 da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1). Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, così come recepito dal CCNL Funzioni locali 2019 2021 adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture е consultabile sul sito della Giunta regionale https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita ed allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della I. 190/2012);
- dichiara di impegnarsi al rispetto delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e di quanto previsto dai CAM D.M. 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", come modificato dal D.M. 24.09.2021, secondo quanto indicato nel capitolato speciale e nel relativo D.M. 29.01.2021;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione utilizzando il modello Allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- · dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti,
 da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore; secondo quanto dettagliato al paragrafo 10 (anche in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici);
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC in copia conforme all'originale (anche in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici);
- informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- documentazione in caso di avvalimento;

- copia conforme all'originale, in corso di validità, della certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2015, come dettagliato all'art. 7.3 lett. d);
- copia conforme all'originale, in corso di validità, della certificazione alle norme di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o criteri analoghi, come dettagliato all'art. 7.3 lett. e).

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il PASSOE dell'ausiliaria.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

 copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; • dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete

- · copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- · copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica deve rispettare, **a pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

Il testo dell'offerta tecnica deve essere contenuta in un numero massimo di **40 facciate** (in formato .pdf) inclusi eventuali grafici. L'operatore economico può utilizzare anche fogli di formato A3; ogni foglio in formato A3 sarà contato come 2 (due) fogli in formato A4. Si intendono esclusi dal computo le copertine, gli indici e sommario, le dichiarazioni, le certificazioni, le firme, l'elenco dei macchinari, l'elenco dei prodotti, i curriculum vitae.

Si precisa che la determinazione del numero di pagine viene ritenuta congrua ai fini di un'esauriente esposizione; il superamento del sopradetto limite e l'inserimento di allegati non richiesti non comporterà l'esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti.

L'offerta tecnica è formata, a pena di esclusione dalla **relazione tecnica** dei servizi offerti corredata dalla documentazione richiesta nella Tabella di cui al paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena** l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79

del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai punti precedenti.

Ad accezione di quanto eventualmente diversamente richiesto, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE:

- costituendo: tutti i documenti costituenti la documentazione tecnica sopra indicata dovranno essere sottoscritti con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare tutti i documenti a sistema;
- costituito: tutti i documenti costituenti la documentazione tecnica dovranno essere sottoscritti, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricare tutti i documenti a sistema.

A pena di esclusione, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica. I file relativi all'offerta tecnica sono sottoscritti digitalmente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

17. OFFERTA ECONOMICA

La presentazione dell'offerta economica dovrà avvenire come di seguito riportato.

1) il file PDF, sottoscritto digitalmente, dell'offerta economica (predisposto utilizzando obbligatoriamente il foglio di calcolo in formato xls Allegato 3) disponibile in piattaforma, da salvare in formato PDF dopo la compilazione), previamente compilato nell'intestazione e sottoscritto digitalmente. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

2) file PDF, sottoscritto digitalmente, della dichiarazione relativa ai propri costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro art. 41 comma 14 D. Lgs. 36/2023 (Allegato 4) Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N°	Criteri di valutazione	Max		Sub criteri di valutazione	Max
					D
				Adeguatezza della struttura organizzativa e del	
		1.1	gruppo di lavoro	12	
				Responsabile di contratto e responsabile	
1	STRUTTURA	22	1.2	operativo	2
	ORGANIZZATIVA			Procedure per la gestione delle attività	
			1.3	preliminari al processo di attivazione del	3
			servizio		
			1.4	Formazione del personale	5

				Metodologie e tecniche operative per	
	QUALITA' DEL		2.1	l'esecuzione del servizio	10
2	PIANO DI LAVORO	26	2.2	Piano operativo per l'esecuzione del servizio	13
			2.3	Descrizione macchinari e attrezzature	3
			3.1	Efficacia del sistema proposto per la riduzione degli imballaggi in plastica (rif. All.2 D.M. 29/1/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. a)) Uso detergenti per pulizie ordinarie in possesso marchio Ecolabel UE o altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 privi di fragranze (rif. All. 2 D.M. 29/01/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. b))	2
3	CONTENUTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI (criteri premianti CAM D.M.	14	3.3	Fornitura di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024(rif. All. 2 D.M. 29/01/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. c))	2
29.01.2021)	29.01.2021)		3.4	Uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024 (rif. All.2 D.M. 29/1/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. d))	2
			3.5	Uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067, e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000 (rif. All. 2 D.M. 29/01/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett.f))	2
				Possesso della Licenza Ecolabel (UE) relativa ai servizi di pulizia: A) In conformità al sub B., lettera d), punto 2, sub criterio A) dei CAM DM 29.01.2021, viene valutato l'impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.	

			3.6	L'offerente deve allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. In caso di ATI o consorzio la licenza predetta deve essere allegata da tutte le Imprese aderenti l'ATI o a tutte le Imprese consorziate esecutrici: in difetto non è attribuito punteggio. B) In conformità al sub B., lettera d), punto 2, sub criterio B) dei CAM DM 29.01.2021, viene valutato l'impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.	3
4	SISTEMA DI AUTOVERIFICA E CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO	4	4.1	Efficacia del sistema di autoverifica delle modalità di esecuzione del servizio e degli standard di qualità del servizio	4
5	POLITICHE PER PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE	3	5.1	L'Operatore Economico dovrà indicare la percentuale di donne in ruoli societari apicali (CdA/ Amministratore e dirigenti).	3
6	RATING DI LEGALITÀ	1	6.1	L'operatore Economico dovrà dimostrare il possesso del Rating di Legalità	1

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

MAX 22 PUNTI

1.1 Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro

Max 12 punti

Descrizione del modello organizzativo proposto (la struttura potrà essere descritta in termini di struttura territoriale, organigramma e funzioni aziendali, turnazione, flessibilità nell'uso delle risorse impiegate, equipe di coordinamento)

1.2 Responsabile di contratto e responsabile operativo

Max 2 punti

Sarà valutata la professionalità, competenza ed esperienza del Responsabile di Contratto e Responsabile Operativo che l'Operatore Economico si impegna a destinare nel presente appalto, così come rilevabile dal curriculum vitae allegato alla relazione tecnica d'offerta. Saranno oggetto di valutazione solo profili professionali con esperienza nello specifico settore:

- Responsabile di Contratto con almeno 20 anni di esperienza
- Responsabile Operativo con almeno 10 anni di esperienza.

1.3 Procedure per la gestione delle attività preliminari al processo di attivazione del servizio Max 3 punti

Descrizione delle procedure e modalità con cui l'offerente intende gestire le attività relative al processo di attivazione dei servizi

1.4 Formazione del personale

Max 5 punti

L'Operatore Economico dovrà descrivere il piano di formazione dedicato al personale impiegato in appalto, anche con riferimento al personale neoassunto e/o in sostituzione temporanea. La commissione apprezzerà in particolare l'esposizione chiara e univoca del numero di ore totali erogate sia come prima formazione che come formazione di aggiornamento per l'intera durata dell'appalto. Non verrà valutata la formazione obbligatoria per legge.

2. QUALITA' DEL PIANO DI LAVORO

MAX 26 PUNTI

2.1 Metodologie e tecniche operative per l'esecuzione del servizio

Max 10 punti

Descrivere le procedure per lo svolgimento delle attività, riportando ogni elemento utile per la corretta valutazione e le modalità con cui, sulla base della metodologia impiegata, saranno eseguiti gli interventi con riferimento alle diverse aree e ambienti degli immobili e alle superfici da trattare. In particolar modo nei Centri Servizi per Anziani con indicazione:

- procedure di sicurezza e salvaguardia degli ospiti
- procedure in presenza di ospiti affetti da Alzheimer
- procedure in presenza di sangue o altro materiale organico
- procedure in caso di reparti soggetti a momentanee patologie infettive (es. Contagio SARS-COV-2)

2.2 Piano operativo per l'esecuzione del servizio

Max 13 punti

Piano operativo per il servizio con il dettaglio della distribuzione degli addetti impiegati suddivisi per edificio / piano /nucleo, con indicazione dei livelli, qualifiche e mansione. Sarà particolarmente apprezzata una pianificazione delle attività votata alla riduzione delle intereferenze con le attività dell'Ente e alla vita degli ospiti.

2.3 Descrizione macchinari e attrezzature

Max 3 punti

Sono oggetto di valutazione la tipologia e la dotazione di macchinari e attrezzature in relazione alle attività da svolgere con riferimento alle loro caratteristiche tecniche (es. capacità operativa,rumorosità, ecc.).

3. CONTENUTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

MAX 14 PUNTI

3.1. Efficacia del sistema proposto per la riduzione degli imballaggi in plastica (rif. All.2 D.M. 29/1/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. a))

Max 3 punti

Utilizzo di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto riciclato:

- tra il 30% e il 49,99 % rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: 1 punto
- tra il 50% e il 80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: 2 punti
- > 80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio: 3 punti

Verifica: autodichiarazione del concorrente della percentuale offerta rispetto al peso complessivo degli imballaggi. Dovrà essere indicato anche il numero totale di detergenti che sarà utilizzato ed il numero di detergenti che hanno le caratteristiche sopra indicate.

3.2 Uso detergenti per pulizie ordinarie in possesso marchio Ecolabel UE o altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 privi di fragranze (rif. All. 2 D.M. 29/01/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. b))

Max 2 punti

Uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze:

oltre il 50% = 2 punti <50% = 0 Punti

3.3 Fornitura di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024 (rif. All. 2 D.M. 29/01/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. c))

Max 2 punti

Fornitura di TUTTI i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024

SI = 2 punti

NO = 0 punti

Verifica: sottoscrizione dell'impegno ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita fornendo tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata e in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024 (specificare quali).

Indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. La mancata presentazione anche di un solo elemento richiesto dalla verifica sopra indicata comporterà la non attribuzione del punteggio.

3.4 Uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024 (rif. All.2 D.M. 29/1/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett. d))

Max 2 punti

Uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali:

SI = 2 punti

NO=0 punti

Verifica: AUTODICHIARAZIONE nella quale indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodottti e l'etichetta ambientale posseduta.

3.5 Uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067, e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000 (rif. All. 2 D.M. 29/01/2021 Cap. B) par. d) punto 1 lett.f))

Max 2 punti

Uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di proditti fabbricati da aziende cin la certificazione SA 8000:

> 50% = 2 punti

< 50% = 0 punti

Verifica: AUTODICHIARAZIONE: indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti con le etichette ambientali o sociali conformi alla normativa vigente.

- 3.6 Possesso della Licenza Ecolabel (UE) relativa ai servizi di pulizia Max 3 punti A) In conformità al sub B., lettera d), punto 2, sub criterio A) dei CAM DM 29.01.2021, viene valutato l'impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia. L'offerente deve allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. In caso di ATI o consorzio la licenza predetta deve essere allegata da tutte le Imprese aderenti l'ATI o a tutte le Imprese consorziate esecutrici: in difetto non è attribuito punteggio.
- B) In conformità al sub B., lettera d), punto 2, sub criterio B) dei CAM DM 29.01.2021, viene valutato l'impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.
- Mancato possesso della Licenza Ecolabel = 0 punti
- Possesso della Licenza Ecolabel con punteggio inferiore a 26 punti = 1 punti
- Possesso della Licenza Ecolabel con punteggio almeno pari o superiore ai 26 punti = 3 punti. I Sub criteri non sono tra loro cumulabili

Verifica: Allegare, in copia conforme all'originale, la certificazione posseduta e, se del caso, il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti. In caso di RTI o Consorzi, il requisito da dimostrare deve essere in capo a tutte le Aziende riunite in RTI o Consorzi (comprese le consorziate affidatarie). In caso di requisiti diversi tra i componenti partecipanti verrà calcolata la media ponderata dei punteggi singolarmente assegnati

4. SISTEMA DI AUTOVERIFICA E CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO MAX 4 PUNTI

4.1 Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio

Max 4 punti

Descrizione delle funzionalità ed efficiacia del sistema di controllo per verificare il rispetto dei processi attuati e degli standard di qualità richiesti dal capitolato. Frequenza delle ispezioni a campione / controlli e loro rendicontazione.

5. POLITICHE PER PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE

MAX 3 PUNTI

5.1 L'Operatore Economico dovrà indicare la percentuale di donne in ruoli societari apicali (CdA/ Amministratore e dirigenti). Max 3 punti

L'Operatore Economico dovrà indicare la percentuale di donne in ruoli societari apicali (CdA/Amministratore e dirigenti). La Commissione attribuirà il punteggio sulla base dei seguenti criteri, premianti per le Aziende con una percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di amministrazione/ amministratore e dirigenti) superiore al 20%:

> 40%: 3 punti;

> 20% e ≤ 40%: 1 punti;

≤ 20%: 0 punti.

Le figure saranno considerate Dirigenti in base all'inquadramento contrattuale.

Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio. Il Punteggio complessivo viene quindi calcolato assegnando un punteggio rispetto alla percentuale di donne in posizioni apicali e successivamente riparametrato in funzione della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ Punteggio attribuito in base alla % donne in posizioni apicali * quota di esecuzione del Servizio

6. RATING DI LEGALITÀ

MAX 1 PUNTO

6.1 L'operatore Economico dovrà dimostrare il possesso del Rating di Legalità

Max 1 punto

Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso del rating di legalità come di seguito riportato, fino ad un massimo di 1 punto:

Mancanza del rating di legalità: 0 punti

• 1 stella: 0,5 punti

• 2 stelle: 0,75 punti

• 3 stelle: 1 punti

ogni +: 0,1 punti

In caso di RTI o Consorzi, il requisito da dimostrare deve essere in capo a tutte le Aziende riunite in RTI o Consorzi (comprese le consorziate affidatarie). In caso di requisiti diversi tra i componenti partecipanti verrà calcolata la media ponderata dei punteggi singolarmente assegnati.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Ottimo	1,00	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.
Buono	0,80	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.
Sufficiente	0,60	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti diverse debolezze. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.
Mediocre	0,40	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente e sonoforniti elementi non del tutto completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione poco adeguato, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.

Insufficiente	0,20	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione insoddisfacente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.
Non valutabile	0,00	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione del tutto inidoneo, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo. A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Nei procedimenti di calcolo appena descritti, sia per i coefficienti che per i punteggi, i valori numerici verranno arrotondati al secondo decimale con la sequente modalità:

- il secondo decimale verrà arrotondato per eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a
 5;
- il terzo decimale verrà arrotondato per difetto se il quarto decimale è inferiore a 5.

<u>Soglia di</u> sbarramento: limitatamente al caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a 3 è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 42 punti**. Si procederà pertanto all'apertura della busta contenente l'offerta economica solo per i concorrenti la cui offerta tecnica abbia riportato un punteggio di almeno di 42 punti.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente pari a 0,20 calcolato tramite la **formula non lineare** come meglio precisata dalla piattaforma SINTEL.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale, se del caso, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **15 dicembre alle ore 10:00** e sarà effettuata mediante la piattaforma SINTEL. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- · delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

Il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti, consegnando, nella prima seduta pubblica, alla Commissione giudicatrice l'elenco dei plichi dei concorrenti pervenuti integri e nei termini.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato
 collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di
 soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa
 anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile:
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Pertanto, qualora la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se necessario avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, precisando che ai fini della valutazione verrà valutata la congruità dei costi della manodopera.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2

del Codice. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica con firma digitale.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari presumibilmente a euro 2.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nello specifico il personale del gestore uscente, ditta Copma Soc. Coop. A RI di Ferrara.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato A) del capitolato speciale d'appalto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con invio di apposita istanza, debitamente motivata, a mezzo pec all'indirizzo cralbertini@pec.it.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.

30. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE OFFERTE

Nell'homepage della piattaforma SINTEL è disponibile il manuale per l'utilizzo della piattaforma dedicato agli operatori economici.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Silvia Toninello